TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 3

Trattamento di dati per fini esclusivamente personali

Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Versione in vigore dal 8 maggio 1997, non più in vigore dal 1 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Estremi	Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-delle-persone-e-di-altri-soggetti-rispetto-al-trattamento-dei/art-3-trattamento-di-dati-per-fini-esclusivamente-personali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it